Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 novembre 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1961, n. 1154.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Gregorio Ugdulena », di Termini Imerese (Palermo).

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Gregorio Ugdulena », di Termini Imerese (Palermo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto, con lo stesso decreto viene soppressa la Cassa scolastica del regio ginnasio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1961, n. 1155.

Modifiche agli articoli 4, 5 e 10 dello statuto della Società italiana di scienze farmaceutiche, con sede in Roma.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 4, 5 e 10 dello statuto della Società italiana di scienze farmaceutiche, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1961, n. 1156.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « E. C. Davila », di Piove di Sacco (Padova).

N. 1156. Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « E. C. Davila », di Piove di Sacco (Padova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 141, *foglio n.* 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1961.
Determinazione delle denominazioni delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325 concernente la disciplina del commercio interno del riso;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con indicazioni delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, e per l'annata agraria 1960-61, con le tabelle annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1961

GRONCHI

RUMOR — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1961
Registro n. 23 Agricoltura e foreste, foglio n. 288. — ANGELINI

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza.

RISONE	RISO
Gruppo comune:	*Gruppo comune:*
Balilla	Balilla
Balilla a grana grossa o Balilla g. g.	Balilla a grana grossa o Balilla g. g.
Americano 1600	Americano 1600
Pierrot	Pierrot
Razza 253 o Balillone	Razza 253 o Balillone
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino:*
Ardizzone	Ardizzone
Stirpe 136	Stirpe 136
Maratelli	Maratelli
Precoce Rossi o G. Rossi	Precoce Rossi o G. Rossi
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino:*
Gigante Vercelli	Gigante Vercelli
Razza 77 o R. 77	Razza 77 o R. 77
Rinaldo Bersani o R. B.	Rinaldo Bersani o R. B
Rizzotto	Rizzotto
S. Domenico	S. Domenico
Vialone	Vialone
Ital Patna	Ital Patna
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino:*
Arborio	Arborio
Carnaroli	Carnaroli
Razza 82	Razza 82

Caratteristiche dei risi di gruppo comune

Per ogni varietà sono fissati: nome, gruppo, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Balilla:
Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa tozza - sezione tondeggiante.

Balilla a grana grossa o Balilla g. g.:
Comune - semilungo - semitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Americano 1600:
Comune - corto - tondo - piccolo - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Pierrot:
Comune - semilungo - sémitondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione schiacciata.

Razza 253 o Balillone:
Comune - corto - tondo - medio - perla laterale estesa - striscia breve - dente sfuggente - testa normale sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Ardizzone:
Semifino - semilungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Stirpe 136:
Semifino - semilungo - semiaffusolato - medio perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa normale sezione tondeggiante.

Maratelli:
Semifino semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa asimmetrica - sezione tondeggiante.

Precoce Rossi o G. Rossi:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tondeggiante.

Vialone nano:
Semifino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Gigante Vercelli:
Fino - lungo - semitondo - grosso - perla centrale estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa normale sezione tondeggiante.

Razza 77 o R. 77:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente normale - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rinaldo Bersani o R. B.:
Fino - molto lungo - affusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Rizzotto:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

S. Domenico:
Fino - lungo - semiaffusolato - grosso - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Vialone:
Fino - semilungo - tondo - medio - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa normale sezione schiacciata.

Ital Patna:
Fino - lungo - affusolato - medio - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio:
Superfino - molto lungo - semitondo - molto grosso - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Carnaroli:
Superfino - molto lungo - semiaffusolato - molto grosso - perla estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Razza 82:
Superfino - molto lungo - affusolato - grosso - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Tolleranze consentite per le varietà di riso

Gruppo comune:

Grane striate rosse	10%	
Disformità naturali ed impurità varietali	15%	(massimo di impurità varietali 5% sulla varietà dichiarata).
Grane gessate	3%	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 3,5%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,20%	
Grane macchiate	0,30%	
Grane ambrate	0,20%	
Grane gialle	—	
Rottura	3%	

Gruppo semifino:

Grane striate rosse	10%	
Disformità naturali ed impurità varietali	15%	(massimo di impurità varietali 5%).
Grane gessate	3%	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 3,5%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,20%	
Grane macchiate	0,30%	
Grane ambrate	0,20%	
Grane gialle	—	
Rottura	3%	

Limitatamente al riso di varietà Vialone nano, la tolleranza di impurità varietali è elevata al 10% solo nel caso che sia presente almeno nella misura del 5% riso di varietà Vialone.

Gruppo fino:

Grane striate rosse	10%	
Disformità naturali ed impurità varietali	15%	(massimo di impurità varietali 5%).
Grane gessate	3%	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 3,5%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,20%	
Grane macchiate	0,30%	
Grane ambrate	0,20%	
Grane gialle	—	
Rottura	3%	

Gruppo superfino

Grane striate rosse	10%	
Disformità naturali ed impurità varietali	15%	(massimo di impurità varietali 5%).
Grane gessate	3%	Tali tolleranze sono sommabili fino ad un massimo del 3,5%, fermi restando i massimi per ciascun difetto.
Grane vaiolate	1,20%	
Grane macchiate	0,30%	
Grane ambrate	0,20%	
Grane gialle	—	
Rottura	3%	

Per tutte le varietà, anche quando venduto come sottotipo, il massimo tollerato di sostanze estranee è dell'uno per mille.

Nei risi « sottotipo » è consentita una tolleranza massima di granelle di altri cereali fino al due per mille.

NOTE GENERALI

1. I risi aventi una percentuale di granelle striate rosse superiori al 10% debbono essere venduti come « Risi Ostigliati » senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi sottotipo.

La dichiarazione di « Riso Ostigliato » deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2. La percentuale massima di granelle spuntate non deve superare il 10%.

3. Sulla percentuale di rottura, solo quando è dichiarata, è ammessa una tolleranza di due punti.

4. Le varietà dei risoni e dei corrispondenti risi nazionali non classificati nella presente tabella possono essere venduti unicamente quali appartenenti al gruppo comune.

5. Risetti: sono le granelle disformi anche se spuntate e le granelle gessate o comunque difettate con rottura massima del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

a) *Disformità naturali.* — Nelle disformità naturali si individuano quelle malformazioni di origine ereditaria o non rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

b) *Impurità varietali.* — Per impurità varietali è da intendersi la presenza di granelle appartenenti ad altra varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale.

c) *Riso spuntato.* — Per riso spuntato s'intende quella granella da cui sia stato asportato il dente.

d) *Rottura.* — Per rottura s'intende quel riso cui è stata asportata una parte della granella di volume superiore al dente.

e) *Gessato* — Sono gessate quelle granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per la varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per la varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per la varietà a perla estesa.

f) *Vaiolato.* — Sono vaiolate quelle granelle che presentano un cerchietto ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolari. Si considerano alla stregua dei vaiolati le granelle che presentano striature nere, leggere, tali da non apparire molto profonde. La striatura e la vaiolatura non devono presentare aloni giallastri o scuri.

g) *Ambrato.* — E' ambrata la granella che ha subito una leggera uniforme alterazione di colorazione in tutta la sua massa. Tale alterazione fa virare leggermente il colore bianco della granella verso il paglierino chiaro.

h) *Macchiato.* — E' macchiata la granella che presenta in un punto circoscritto della sua superficie una evidente alterazione alla normale colorazione. La macchia può essere di vario colore (nerastro, rossiccio, bruno, ecc.). Si calcolano come « macchia » anche le striature nere profonde.

Se la macchia ha una intensità di colorazione (nera, rosa, bruno-rossiccia) tale da spiccare sul fondo del riso in modo molto vivace ed una ampiezza che investa la metà ed oltre della superficie della granella, deve essere calcolato alla stregua del giallo.

i) *Giallo.* — E' gialla la granella che ha modificato sostanzialmente, anche solo in una parte della superficie, il suo colore normale, assumendo varie sfumature di colorazione da quella giallo-limone a quella giallo-arancio.

Vengono calcolate alla stregua del giallo tutte le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RUMOR

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

(7320)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago di Montorfano, sita nell'ambito del comune di Capiago (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 marzo 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago di Montorfano, sito nell'ambito del comune di Capiago (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Capiago;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago di Montorfano e la catena delle Alpi con il monte Rosa;

Decreta:

La zona costiera del lago di Montorfano, sita nel territorio del comune di Capiago (Como), delimitata dai mappali numeri 21 e 644, dal confine con il comune di Lipomo e dal confine con il comune di Montorfano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Capiago provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 19 ottobre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 1 - Adunanza del 5 marzo 1960

(*Omissis*).

2) CAPIAGO: *Tutela paesistica della zona costiera del lago di Montorfano.*

E' presente il sindaco del comune di Capiago, comm. Livi.

Dopo breve discussione e previa uscita dall'aula del predetto sindaco;

LA COMMISSIONE

Rilevata la bellezza panoramica dei luoghi, costituita da ville signorili e da giardini e parchi dotati di ricche e pregiate essenze e da sparse zone boschive tanto da formare un quadro singolare di particolare interesse panoramico;

Considerato inoltre che la zona suddetta offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale del lago di Montorfano e la catena delle Alpi con il Monte Rosa;

delibera:

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei riguardi della zona del comune di Capiago prospiciente il lago di Montorfano entro i seguenti limiti:

mappali 434, 837, 1055, 1054, 435, 548, 1118, 486, 670, 682 e 484, comune di Lipomo, mappali 21, 644 e comune di Montorfano.

(*Omissis*).

(7142)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Vallo delle Mura », sita nell'ambito del comune di Lecco (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO

PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Vallo delle Mura », sita nell'ambito del comune di Lecco (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Lecco;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, con le sue alberature in parte secolari e di essenze pregiate e con gli avanzi di antiche mura, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona denominata « Vallo delle Mura », sita nel territorio del comune di Lecco (Como), delimitata dalla via Bovara, dalla via Volta, dalla via Cavour e dai mappali numeri 373, 374, 376 e 355 inclusi, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Lecco provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 ottobre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 4 - Adunanza del 28 novembre 1959

LECCO - Proposta di vincolo per il cosiddetto « Vallo delle Mura » (parchi e giardini).

(Omissis).

LA COMMISSIONE

prende in esame la proposta di vincolo del « Vallo delle Mura » e più precisamente la parte destra dell'antico triangolo fortificato.

Riconosciuta l'importanza della zona caratterizzata:

da un parco circondato da minori appezzamenti, ricco di alberature in parte secolari e di essenze pregiate,

da avanzi di antiche mura;

Visto che l'insieme assume un particolare significato e valore nella fisionomia generale dell'abitato tanto da costituire un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'area in questione e delimitata dalla via Bovara, dalla via Volta, dalla via Cavour e dai mappali 355, 376, 374 e 373 inclusi.

(Omissis).

(7144)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Luino (Varese).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Varese per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 febbraio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera del lago Maggiore, sita nell'ambito del comune di Luino (Varese);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Luino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampio panorama del lago Maggiore e dell'opposta sponda piemontese;

Decreta:

La zona costiera del lago Maggiore, sita nel territorio del comune di Luino (Varese), delimitata dal confine con il comune di Maccagno, dalla punta della Lanterna, dal lago Maggiore e, a monte, da una linea a cento metri a monte della strada ferrata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Varese.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Luino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 21 ottobre 1961

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Varese

(Omissis).

Completamento del vincolo sulla sponda lombarda del lago Maggiore nei comuni di Luino, Maccagno, Tronzano e Pino Lago Maggiore.

E' assente, pur essendo stato regolarmente invitato con lettera raccomandata il sindaco di Tronzano Lago Maggiore.

Il sindaco di Luino fa presente che nella zona in esame esiste il vincolo del piano territoriale per m. 80 a monte ed a valle dell'asse stradale della provinciale Luino-confine di Zenna. Osserva inoltre che a lato della strada, a monte corre la linea delle ferrovie dello Stato Luino-Bellinzona, per cui esprime parere che il vincolo di legge dovrebbe riguardare la striscia del territorio a valle della predetta linea ferroviaria,

LA COMMISSIONE

Sentiti i rappresentanti dei Comuni interessati,

Fatto presente che il vincolo non comporta la proibizione di costruire, ma solo l'obbligo di presentare alla Soprintendenza i progetti delle opere che si vogliono eseguire,

Riconosciuto che la zona in discussione è ricca di parchi e giardini dalla tipica flora locale, rododendri, cedri del Libano e conifere che circondano ville signorili, formando un quadro di notevole interesse pubblico visibile dal lago in una successione di inquadrature altamente suggestive.

Inoltre la zona offre dei punti di vista accessibile al pubblico dai quali si gode l'ampio panorama del lago Maggiore e dell'opposta sponda piemontese,

delibera

l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla sponda del lago Maggiore nei comuni di Luino, Maccagno, Tronzano e Pino Lago Maggiore nel modo che segue:

Nei comuni di Luino e Maccagno la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della ferrovia; da Maccagno proseguendo fino allo sbocco della galleria ferroviaria nel tratto di Maccagno Inferiore, la zona

compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 300 metri a monte della ferrovia. Dallo sbocco della galleria fino all'imbocco della successiva, nel territorio di Maccagno Superiore la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 300 metri a monte della strada ferrata.

Dall'ingresso della galleria, dopo Maccagno Superiore, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della strada ferrata.

Dal confine del comune di Maccagno sino alla punta della Lanterna, la zona compresa fra la sponda del lago ed una striscia di 100 metri a monte della strada ferrata.

Dalla punta della Lanterna, attraversando i comuni di Tronzano, Pino Lago Maggiore, fino all'abitato di Zenna la zona compresa fra la sponda del lago e la striscia che segue la curva di livello a quota 300 a monte della strada ferrata.

Dall'abitato di Zenna fino al confine Svizzero la zona compresa tra la sponda del lago e la strada ferrata.

(*Omissis*).

(7146)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1961.

Proroga del termine per la presentazione degli elaborati relativi alla progettazione di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli e allo studio della sistemazione urbanistica della zona adiacente.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1961, n. 2600, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1961, registro n. 28, foglio n. 97, con il quale è stato approvato il bando di concorso nazionale, tra ingegneri ed architetti italiani, per la progettazione di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli (Castelcapuano) nonchè per lo studio della sistemazione urbanistica della zona compresa tra piazza Tribunale, piazza Capuana, via Carbonara, via G. Sofia, via Santa Maria ad Agnone, via Tribunali e via C. Muzy;

Considerato che, a termini dell'art. 5 del bando di concorso il termine per la presentazione degli elaborati era stato fissato all'11 novembre 1961;

Ritenuta la opportunità di fissare una proroga al termine come sopra fissato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione degli elaborati relativi alla progettazione di massima dell'ampliamento del Palazzo di giustizia di Napoli nonchè per lo studio della sistemazione urbanistica della zona adiacente, come sopra meglio specificata, fissato dall'art. 5 del decreto di bando all'11 novembre 1961 è prorogato al 10 gennaio 1962.

Art. 2.

Pertanto, detti elaborati dovranno pervenire a cura e spese dei concorrenti al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, Roma, via Nomentana n. 2, che ne curerà la accettazione presso i locali della biblioteca del Ministero, primo piano, entro le ore 12 della citata data del 10 gennaio 1962.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 novembre 1961

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1961
Registro n. 48, foglio n. 196. — IZZI

(7457)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 148, relativo alla fornitura di materiale e mobilio destinato all'equipaggiamento di cinquanta scuole stagionali agricole, nella Repubblica del Mali.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 67 del 13 ottobre 1961 il bando di gara n. 148, relativo alla fornitura di materiale e mobilio destinato all'equipaggiamento di cinquanta scuole stagionali agricole, in 3 lotti nella Repubblica del Mali, da consegnarsi alla Division du Génie Rural, Secrétariat d'Etat à l'Agriculture et aux Eaux et Forêts a Bamako (Mali). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 51.750.000 (per l'insieme delle forniture, comprese tutte le spese, resa a Bamako). Termine previsto per la consegna: 3 mesi per ogni lotto a decorrere dall'ordine di servizio.

Le offerte dovranno essere inviate al Ministère de l'Economie Rurale et du Plan de la République du Mali a Koulouba, 9, ora locale, presso il Bureaux de la Chambre de Commerce de Bamako (Mali).

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4 del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(7309)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 315, l'Amministrazione comunale di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 21.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(7396)

Autorizzazione al comune di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto ministeriale in data 15 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 314, l'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 44.670.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7397)

Autorizzazione al comune di Alliste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 261, l'Amministrazione comunale di Alliste (Lecce) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.160.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7395)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di Pieve Santo Stefano (Arezzo) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7248)

Autorizzazione al comune di Poppi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 276, l'Amministrazione comunale di Poppi (Arezzo), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 4.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7249)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 8, l'Amministrazione comunale di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 11.

(7250)

Autorizzazione al comune di San Pier d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 1, l'Amministrazione comunale di San Pier d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.412.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7251)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 2, l'Amministrazione comunale di Romans d'Isonzo (Gorizia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.354.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7252)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 5, l'Amministrazione comunale di Verucchio (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7253)

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 6, l'Amministrazione comunale di Tredozio (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7254)

Autorizzazione al comune di Torriana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 1° settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 398, l'Amministrazione comunale di Torriana (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7255)

Autorizzazione al comune di Bitritto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 277, l'Amministrazione comunale di Bitritto (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7256)

Autorizzazione al comune di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 149, l'Amministrazione comunale di Castellana Grotte (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 69.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7257)

Autorizzazione al comune di Grumo Appula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 278, l'Amministrazione comunale di Grumo Appula (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 43.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7258)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 281, l'Amministrazione comunale di Palo del Colle (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare al somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7259)

Autorizzazione al comune di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 280, l'Amministrazione comunale di Putignano (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 109.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7260)

Autorizzazione al comune di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 282, l'Amministrazione comunale di Rutigliano (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 57.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7261)

Autorizzazione al comune di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 140, l'Amministrazione comunale di Carolei (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7262)

Autorizzazione al comune di Civita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 121, l'Amministrazione comunale di Civita (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7263)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 124, l'Amministrazione comunale di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7264)

Autorizzazione al comune di Longobardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 141, l'Amministrazione comunale di Longobardi (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7266)

Autorizzazione al comune di Francavilla Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 122, l'Amministrazione comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7265)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 14, l'Amministrazione comunale di Malvito (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7267)

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 16, l'Amministrazione comunale di Mormanno (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7268)

Autorizzazione al comune di Parenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 268, l'Amministrazione comunale di Parenti (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7269)

Autorizzazione al comune di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1961, registro n. 30 Interno, foglio n. 205, l'Amministrazione comunale di Boscoreale (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 37.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7270)

Autorizzazione al comune di Santa Sofia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, reg. n. 29 Interno, foglio n. 143, l'Amministrazione comunale di Santa Sofia (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7271)

Autorizzazione al comune di Premilcuore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio 144, l'Amministrazione comunale di Premilcuore (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7272)

Autorizzazione al comune di Galeata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 127, l'Amministrazione comunale di Galeata (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7273)

Autorizzazione al comune di Civitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 142, l'Amministrazione comunale di Civitella (Forlì) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dello esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7274)

Autorizzazione al comune di Bovino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1961, reg. 29 Interno, foglio n. 126, l'Amministrazione comunale di Bovino (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7275)

Autorizzazione al comune di Ortanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 270, l'Amministrazione comunale di Ortanova (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 62.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7276)

Autorizzazione al comune di Montespertoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 252, l'Amministrazione comunale di Montespertoli (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1691 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7277)

Autorizzazione al comune di Casalduni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1961, registro n. 28 Interno, foglio n. 247, l'Amministrazione comunale di Casalduni (Benevento), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7222)

Autorizzazione al comune di Falconara Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1961, registro n. 29 Interno, foglio n. 274, l'Amministrazione comunale di Falconara Marittima (Ancona) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7242)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pagina 3652 della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 14 settembre 1961, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1960 autorizzato a favore del comune di Roccagorga (Latina) è di L. 22.400.000 anzichè di L. 22.500.000.

(7204)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei regolamenti per il personale dipendente del Consorzio di miglioramento fondiario « Sant'Apollonia », con sede nel comune di Cologna Veneta (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 29508, in data 31 ottobre 1961, sono stati approvati, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i regolamenti per il personale dipendente del Consorzio di miglioramento fondiario « Sant'Apollonia », con sede nel comune di Cologna Veneta (Verona), deliberati dall'assemblea generale degli utenti nella seduta del 31 luglio 1960.

(7180)

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 31 marzo 1958, nella zona di Aulla (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 860 circa, compresa entro i confini delimitati con il sopracitato decreto, viene revocato.

(7313)

Ampliamento del Consorzio di bonifica Cavamento Palata (Bologna) mediante l'aggregazione di tre zone di terreno facenti parte dei bacini San Giovanni, Chiaro e Muzza-Corona.

Con decreto presidenziale 31 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre successivo al registro n. 23, foglio n. 3, col quale sono state respinte n. 126 opposizioni o reclami e parzialmente accolti n. 63 reclami contro la proposta avanzata dal Consorzio di bonifica Cavamento Palata di ampliamento del comprensorio ed il comprensorio stesso è stato ampliato per complessivi ha. 5.629.99.46, mediante la aggregazione di tre zone di terreno facenti parte dei bacini scolanti nei canali di San Giovanni, Chiaro e Muzza-Corona.

(7181)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma è vacante la cattedra di « Diritto romano », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla predetta cattedra dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7455)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Rettifica del decreto ministeriale in data 6 marzo 1961, relativo alla nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa edilizia « Sacro Cuore », con sede in Ancona.

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 marzo 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 18 aprile 1961, riguardante la nomina del liquidatore della disciolta Società cooperativa edilizia « Sacro Cuore », con sede in Ancona, deve leggersi: « Il dott. Mario Scoponi » anzichè: « Il dott. Mario Scarponi ».

(7339)

Nomina del commissario straordinario della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda municipale autobus di Reggio Calabria.

Con decreto 2 ottobre 1961 del Ministro per il lavoro si è provveduto allo scioglimento della Commissione amministratrice della Cassa di soccorso del personale dipendente dall'Azienda municipale autobus di Reggio Calabria, nominata con decreto ministeriale 20 febbraio 1960. Il dott. Paolo Cuzzola è stato nominato commissario straordinario con i poteri della Commissione amministratrice predetta.

(7338)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore generale della città di Milano, per la zona compresa tra la via Conca del Naviglio, via De Amicis, corso di Porta Ticinese e via Vetere.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1961, registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 236, è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione con variante al piano regolatore generale della città di Milano, per la zona compresa tra la via Conca del Naviglio, via De Amicis, corso di Porta Ticinese e via Vetere.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(7076)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 241

Corso dei cambi del 10 novembre 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,61	620,605	620,60	620,61	620,60
$ Can.	600,81	600,80	600,75	600,90	599,75	601 —	601 —	600,90	600,90	601 —
Fr. Sv.	143,52	143,58	143,57	143,555	143,57	143,51	143,555	143,55	143,52	143,53
Kr D.	90,13	90,12	90,11	90,10	90,10	90,14	90,09	90,15	90,12	90,15
Kr. N.	87,16	87,15	87,15	87,15	87,10	87,17	87,15	87,20	87,16	87,15
Kr Sv.	120,01	119,90	119,94	119,93	119,95	119,96	119,94	120 —	119,93	119,95
Fol.	172,26	172,26	172,30	172,305	172,30	172,25	172,30	172,30	172,28	172,28
Fr. B.	12,47	12,47	12,472	12,47125	12,47	12,47	12,471	12,46	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,26	126,32	126,32	126,33	126,35	126,27	126,33	126,25	126,27	126,27
Lst.	1746,50	1746,80	1746,80	1746,775	1746,50	1746,65	1746,775	1746,80	1746,87	1746,75
Dm. occ.	155,06	155,03	155,05	155,025	155,02	155,01	155,035	155 —	154,99	155 —
Scell. Austr.	24,02	24,025	24,03	24,02875	24 —	24,03	24,03	24,03	24,02	24,02
Escudo Port.	21,78	21,77	21,75	21,78	21,70	21,78	21,7725	21,79	21,78	21,75

Media dei titoli del 10 novembre 1961

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	98,075
Id. 3,50 % 1902	97 —
Id. 5 % 1935	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,15
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,85
Id. 5 % 1936	101,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 novembre 1961

Valuta	
1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	600,95
1 Franco svizzero	143,555
1 Corona danese	90,095
1 Corona norvegese	87,15
1 Corona svedese	119,935
1 Fiorino olandese	172,302
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,33
1 Lira sterlina	1746,775
1 Marco germanico	155,03
1 Scellino austriaco	24,029
1 Escudo Port.	21,776

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità è disponibile, nelle qualifiche fino a medico provinciale di 1ª classe, tenuto anche conto dei posti di risulta nelle qualifiche superiori, un sufficiente numero di posti rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della Sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) godimento dei diritti politici;

f) buona condotta;

g) idoneità fisica all'impiego;

h) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti;

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con la indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per le eventuali prove facoltative;

10) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

11) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *g*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un presidente di sezione o da un consigliere di Stato, presidente;

b) da due impiegati delle carriere direttive, in servizio presso il Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) da due docenti universitari delle materie su cui vertono gli esami.

Alla Commissione predetta saranno aggregati membri aggiunti per le lingue estere e per l'ordinamento amministrativo dello Stato e la legislazione sanitaria.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato amministrativo, di qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, in servizio presso il Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Prove di esame.

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali, secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte, quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e le prove pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto in quella orale.

E' in facoltà di ciascun candidato dichiarare, nel testo della domanda di ammissione al concorso, di essere pronto a sostenere la prova scritta ed orale anche sopra altre lingue estere in aggiunta a quella di obbligo. In tal caso la Commissione provvede a sottoporre il candidato ai relativi esperimenti di esame e, se questi abbiano esito favorevole, aggiungerà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta nella prova stessa.

Art. 6.

Presentazione di documenti.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'ufficio di cui sopra, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia quelli per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età.

Art. 7.

Documenti di rito
che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) diploma originale o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata da notaio, quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica (ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare, (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alla lista di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del Commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal Commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli transitori, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 6, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) estratto dell'atto di nascita;
5) un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa od altra amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari e della domanda di ammissione.

Art. 8.

Graduatoria del concorso.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previste dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici provinciali di 2ª classe in prova nel ruolo dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 7 marzo 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti il 30 *marzo* 1961
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 106

PROGRAMMA DI ESAME

Gli esami consistono in tre prove scritte, due prove pratiche ed una prova orale.

PROVE SCRITTE

1) IGIENE GENERALE E SPECIALE.

a) *Igiene generale*:

Suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - Struttura meccanica - Aria del suolo - Acque freatiche - Temperatura - Inquinamento ed autodepurazione del suolo - Risanamento dei terreni di aperta campagna.

Acqua: Captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento di acqua per i luoghi abitati - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque Difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde.

Aria: Fattori fisici - Componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico, nei loro rapporti con l'igiene Inquinamento dell'aria Nozioni di climatologia - Acclimatazione.

Abitazione: Scelta e preparazione del terreno - Mezzi di difesa contro l'umidità - Condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - Ventilazione naturale ed artificiale - Riscaldamento e raffreddamento - Illuminazione naturale ed artificiale: Metodi e valore igienico di essi.

Allontanamento dei materiali di rifiuto: Sistema di fognature e loro valore igienico - Smaltimento naturale ed artificiale dei liquami - Spazzatura domestica e stradale - Smaltimento dei materiali di rifiuto - Controllo e dispersione degli elementi radioattivi.

Alimentazione: Importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - Razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - Avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - Vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti.

Vestiario: Carattere del vestiario d'inverno e d'estate - Costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - Igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

b) *Igiene speciale*:

Igiene rurale: Case rurali - Alimentazione degli agricoltori - Influenza delle diverse coltivazioni ed industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - Approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - Educazione igienica del contadino - Bonifiche agricole.

Igiene urbana: Risanamenti urbani - Piani regolatori - Salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - Fognatura urbana - Macelli - Pescherie - Mercati - Norme igieniche applicabili ai teatri, ai cinematografi, ed agli altri locali di pubblico convegno - Cimiteri (inumazioni, tumulazioni, esumazione dei cadaveri) Polizia mortuaria.

Principi informativi di eugenetica antropometrica: Igiene dell'infanzia - Igiene della gravidanza e del parto - Allattamento naturale, artificiale e misto - Surrogati del latte - Istituzioni per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia.

Igiene dell'età scolastica: Criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - Cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - Arredamento - Malattie scolastiche - Orari scolastici e fatica mentale - Sorveglianza igienico sanitaria dello scolaro - Educazione fisica - Igiene dello sport.

Igiene industriale e del lavoro: Protezione dell'operaio nel lavoro - Ambienti di lavoro - Malattie del lavoro - Sorveglianza igienico sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici.

Igiene ospedaliera : Carattere dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, manicomi, ospedali per le malattie infettive) - Sanatori ed ospedali speciali per la tubercolosi - Compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato - Igiene carceraria (edifici per detenuti).

Igiene dei trasporti: Igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto degli emigranti - Profilassi delle malattie infettive a bordo - Ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - Igiene ferroviaria - Disinfezione e disinfestazione delle carrozze viaggiatori e dei carri per il bestiame e le merci.

2) EPIDEMIOLOGIA, ETIOPATOGENESI, SINTOMATOLOGIA E PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE.

a) Generalità sulle malattie infettive - Epidemie ed endemie - Focolai di endemicità - Fonti di infezioni - Veicoli - Meccanismo dell'azione patogena dei germi - Predisposizione individuale - Aspetti vari e natura della immunità - Fattori sociali - Disinfezione e disinfestazione - Profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

b) Etiopatogenesi; sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomelite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes, zoster e varicella, vaiolo ed alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rikettiosi similari, psittacosi ed ornitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, resipella ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera asiatico, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaiosi, tripanosimiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, anchilostomiasi, filariosi, filarziosi.

c) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni, l'assistenza ai dimessi dai sanatori, schermografia, l'assistenza ai discinetici, il reumatismo e le cardiopatie.

3) LINGUA ESTERA:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può, inoltre, chiedere di sostenere una o più prove facoltative di lingue, sempre scelte tra le quattro summenzionate, ma diverse da quella scelta per la prova obbligatoria.

PROVE PRATICHE

1) Prova di clinica medica: esame di un infermo e riconoscimento della malattia;

2) Prova di laboratorio:

a) prelevamento dei campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

b) prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie;

c) riconoscimento dei più importanti parassiti animali;

d) saggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico interno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farina, mais, olii, vini, alcool) ed alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica;

e) prova fisica applicata all'igiene (idrometria, barometria, fotometria).

PROVA ORALE

a) Le materie delle prove scritte;

b) Statistica e demografia:

a) valori segnaletici del movimento e della distribuzione di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binominale, mediana, scostamento quadrativo medio, rette interpolari, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti tra i vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covarazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche);

b) stato e movimento della popolazione: censimenti, nascite (quozienti di nuzialità, natalità e fecondità), morti (quozienti di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna), tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita e media e probabilità di morte, quozienti di letalità, morbosità e morbilità;

c) ordinamento amministrativo dello Stato e legislazione sanitaria (nozioni generali);

d) lingua estera obbligatoria ed eventuali altre facoltative (conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano di natura tecnico).

Schema della domanda da inviarsi
su carta bollata da L. 200

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . . (Prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . via . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . . . presso l'Università di . . . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso . . . . (o dell'Università di . . . .);

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistie, condono, indulto o perdono giudiziale);

6) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

7) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo.

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure di essere dipendente dal Ministero . . . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . ovvero di essere stato dipendente del Ministero . . . . in qualità di . . . . . . e di aver lasciato il servizio il . . . . . ma non per provvedimenti di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego).

Per la prova obbligatoria di lingua straniera sceglie la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua (o le lingue) . . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere qualsiasi destinazione in caso di nomina.

. . . . ., addì . . . . . .

(Firma) . . . .

N.B. - Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio sia quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(6394)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso bandito con decreto ministeriale 10 dicembre 1960 per il conferimento di tre borse di studio in materia di idrocarburi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1961, con il quale è stato bandito un concorso a tre borse di studio da conferirsi a laureati che intendano compiere un corso di studi e di informazioni per approfondire problemi o argomenti relativi agli idrocarburi;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 del citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle borse di studio di cui alle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Focaccia on. sen. prof. Basilio, direttore dell'Istituto di elettrotecnica presso l'Università di Roma.

Membri:

Caglioti prof. Vincenzo, ordinario di chimica generale ed inorganica;

Oberziner prof. Manlio, ordinario di tecnologie speciali;

Padovani prof. Carlo, direttore della Stazione sperimentale per i combustibili.

Art. 2.

Il dott. Elio Gaglio, direttore di divisione del Ministero dell'industria e del commercio, è nominato segretario della Commissione.

In caso di assenza o di impedimento del dott. Gaglio le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dott. Attilio Scarnicchia, funzionario del Ministero stesso.

Art. 3.

Ai componenti della Commissione nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 16 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1961-1962.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 agosto 1961

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1961
Registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 332

(7210)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso per esame a sei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso per esame a sei posti di consigliere di 2ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici (tabella D) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale del 3 novembre 1960, n. 830, avranno luogo in Roma, presso la sede dell'Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 31, nei giorni 29 e 30 novembre e 1° dicembre 1961, con inizio alle ore otto e trenta.

(7400)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17782, in data 15 ottobre 1960, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidai risultati idonei al concorso per le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1957;

Visto il proprio decreto n. 11783, in data 15 ottobre 1960, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte di cui sopra;

Considerato che il vincitore della condotta medica di San Gennaro Vesuviano ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della predetta sede al candidato che segue in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza indicato dal medesimo nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato, con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento per i concorsi sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge n. 296 del 13 marzo 1958, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Enrico Angrisani è dichiarato vincitore della condotta medica di San Gennaro Vesuviano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Napoli, addì 16 ottobre 1961

Il medico provinciale: TECCE

(6971)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.